FNOMCeO

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale delle Professioni
Sanitarie e delle risorse umane del SSN

PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliego

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 15611/2020 del 23-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

OGGETTO: Regolamento FNOMCeO operazioni elettorali telematiche - trasmissione ex art. 35 D.P.R. n. 221/50.

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, copia del Regolamento della FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica adottato ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, approvato dal Consiglio Nazionale di questa Federazione nella seduta del 18/12/2020.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

All.ti 2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE N. 6 del 18-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI IN MODALITA' TELEMATICA_EX ART. 35 D.P.R. 221/1950

Ufficio Proponente: Ufficio LEGALE

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell'Istruttoria: Maria Emanuela Pinto

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito a VIDEOCONFERENZA il 18-12-2020 ;

VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTO l'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, secondo cui "*I regolamenti delle Federazioni nazionali devono essere deliberati dai rispettivi Comitati Centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali*";

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che prevede la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche;

CONSIDERATO che l'articolo 25, comma 3, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 attribuisce alla Federazione Nazionale degli Ordini professionali il compito di stabilire, con apposito regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (9 novembre 2020), le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi;

VISTA la delibera del Comitato Centrale n. 391 del 10 dicembre 2020 concernente l'approvazione del "Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica" adottato ai sensi dell'articolo 25 sopra richiamato;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

per le motivazioni indicate in epigrafe, di approvare il "Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica", adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, deliberato dal Comitato Centrale con provvedimento n. 391 del 10 dicembre 2020, entrambi allegati alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al Ministero della Salute.

Allegati

IL SEGRETARIO
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE
ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.

FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

REGOLAMENTO DELLA FNOMCEO SULLE MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL D.L. 9 NOVEMBRE 2020, N. 149

Art. 1. Principi generali e fonti normative concernenti l'esercizio del voto secondo modalità elettroniche o telematiche

1. Si intende per voto elettronico l'espressione del voto mediante dispositivi elettronici e digitali allestiti presso il seggio elettorale, e per voto telematico l'espressione del voto in luogo diverso dal seggio attraverso dispositivi elettronici e digitali.

2. L'esercizio del diritto di voto in modalità elettronica o telematica si richiama in ogni caso al dettato dell'art 48 Cost. In nessun modo l'adozione da parte di un Ordine o della FNOMCeO di modalità elettroniche o telematiche deve costituire per alcuno impedimento o pregiudizio rispetto all'esercizio di tale diritto.

3. Indipendentemente dalla modalità adottata, deve essere garantita in ogni caso e in tutte le forme previste dalla legge la segretezza del voto.

4. Costituiscono fonti normative per l'esercizio del voto con modalità elettronica e telematica le seguenti:

    a. D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i.
    b. D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)
    c. D.L. 9 novembre 2020, n. 149
    d. D.M. 15 marzo 2018
    e. Regolamento FNOMCeO sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali ex articolo 9 D.M. 15 marzo 2018, approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020.

Art. 2. Responsabile per la Transizione al Digitale

2. Si richiama l'obbligo, per ciascun Ordine, di affidare ad un'unica figura la transizione alla modalità operativa digitale, nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale, così come previsto dall'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale e richiamato dalla Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. La disponibilità di un Responsabile per la Transizione al Digitale all'interno della struttura organizzativa dell'Ordine costituisce vincolo imprescindibile per l'adozione, da parte dello stesso Ordine, delle modalità di voto elettronico e telematico.

3. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, è consentito agli Ordini di adottare le modalità di voto elettronico e telematico anche nel caso in cui più Ordini esercitino le funzioni di Responsabile per la Transizione al Digitale in forma associata, così come previsto dal comma 1-septies dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

4. Il Responsabile per la Transizione al Digitale di ciascun Ordine:

    a. svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, supervisione e supporto tecnico alle operazioni di voto telematico ed elettronico presso l'Ordine, operando di concerto con il Data Protection Officer e con il Responsabile dei sistemi informativi;

    b. assicura un adeguato coordinamento in materia di voto telematico con gli enti e le amministrazioni centrali dello Stato ai quali sono demandate funzioni di indirizzo strategico, di coordinamento e vigilanza in materia di dematerializzazione e trasformazione digitale della pubblica amministrazione, di attuazione dell'agenda digitale nazionale, di protezione dei dati personali e di sicurezza cibernetica;

    c. promuove l'aggiornamento continuo in materia di voto telematico e adotta le buone pratiche riconosciute dalla letteratura scientifica internazionale, dagli standard adottati da organismi internazionali e nazionali di normazione, dalle linee guida e dalle raccomandazioni pubblicate dai soggetti pubblici comunitari e nazionali in materia di servizi pubblici digitali, di protezione dei dati personali e di sicurezza cibernetica, favorendo inoltre lo scambio di buone pratiche con gli altri Ordini;

    d. redige e aggiorna un documento di analisi, valutazione e gestione del rischio ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 3. Caratteristiche della piattaforma di voto telematico ed elettronico

1. La piattaforma di voto telematico ed elettronico:

    a. è uno strumento tecnico integrato in grado di assicurare l'esercizio del diritto al voto attraverso modalità telematica ed elettronica e di supportare le operazioni di voto sia nel loro insieme sia partitamente considerate, così come descritte nel presente Regolamento;

b. garantisce la segretezza e l'anonimato del voto; garantisce inoltre che non sia possibile in nessun caso risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano alterabili, e che non sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti. La segretezza del voto deve essere garantita, attraverso opportuni accorgimenti tecnici, anche nell'ipotesi in cui tutti i mezzi elettorali (ad esempio, schede votate) e le chiavi di sicurezza siano rese note da un attacco o da un errore. In altri termini, la segretezza del voto non deve dipendere esclusivamente dal protocollo di comunicazione e da ipotesi tecniche o crittografiche;

c. consente l'identificazione certa degli elettori che votano in modalità telematica ed elettronica, dei componenti del Seggio elettorale e di tutti gli utenti della piattaforma a qualsiasi titolo individuati;

d. garantisce che gli elettori, ivi inclusi coloro che votano con scheda cartacea, possano votare solo ed esclusivamente una volta, attraverso un'anagrafe unica degli aventi diritto integrata con l'Albo dell'Ordine secondo le modalità descritte nell'Allegato al presente Regolamento. Una volta che il votante abbia confermato il proprio voto, non sarà possibile registrare, in nessun caso, un altro voto, né il votante stesso potrà votare con scheda cartacea;

e. permette nei limiti delle possibilità tecniche l'espressione di un voto di preferenza, di lista o di scheda nulla;

f. garantisce la verificabilità e l'auditabilità delle procedure di voto, della piattaforma nel suo insieme e di tutte le sue parti, senza tuttavia che agli elettori venga in nessun momento richiesta di rivelare la propria identità per verificare i propri voti o segnalare un errore percepito (c.d. "fail-safe voter privacy");

g. impedisce nei limiti delle possibilità tecniche l'acquisizione da parte degli aventi diritto di documenti informatici (ad es., "screenshot") contenenti indicazione del voto espresso. La piattaforma fornisce invece a ciascun votante un certificato che attesti l'espletamento delle operazioni di voto;

h. promuove l'utilizzo di tecniche crittografiche avanzate (incluse, ma non limitatamente a, crittografia omomorfa e protocolli zero-knowledge) al fine di garantire il rispetto dei requisiti precedenti;

i. incorpora principi di trasparenza, verificabilità, sicurezza e privacy by design.

2. In qualsiasi momento la piattaforma di voto telematico deve poter essere sottoposta ad analisi e verifica da parte del Ministro della Salute nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, del legale rappresentante dell'Ordine, di terzi da questi delegati o

dall'Autorità giudiziaria, senza che ne consegua un vulnus per il corretto funzionamento della piattaforma stessa e senza che ne siano in alcun modo compromesse le caratteristiche indicate al comma 1. Il Presidente del seggio elettorale, di concerto con il Responsabile per la Transizione al Digitale, può tuttavia vietare per motivate ragioni di buon funzionamento dei sistemi informativi l'esecuzione di operazioni invasive di analisi e verifica durante la votazione.

3. La piattaforma di voto telematico ed elettronico rispetta i requisiti aggiuntivi di cui all'Allegato al presente Regolamento.

Art. 4. Voto in modalità mista

1. La medesima piattaforma di voto consente lo svolgimento delle operazioni di voto in modalità telematica, elettronica e cartacea. Per modalità mista si intende qualsiasi combinazione di due o più modalità.

2. La modalità elettronica è supportata attraverso l'installazione presso il seggio elettorale di una o più postazioni (ovvero terminali o totem) connesse alla piattaforma stessa e dotate di una interfaccia utente omogenea rispetto a quella esibita in modalità telematica.

3. Per gli elettori che votano in modalità elettronica il Presidente del seggio elettorale procede al riconoscimento *de visu* ed autorizza al voto consegnando all'interessato in busta sigillata un codice di accesso (c.d. "one-time password") generato in tempo reale dalla piattaforma di voto.

4. Per gli elettori che votano con scheda cartacea, il Presidente del seggio elettorale consegna la scheda elettorale previa verifica che l'elettore non abbia precedentemente espresso un voto con modalità telematica od elettronica; contestualmente alla consegna della scheda elettorale il Presidente del seggio inibisce ogni accesso alla piattaforma da parte dell'interessato.

5. Nell'ipotesi di voto in modalità mista, la piattaforma consente la registrazione del conteggio delle schede cartacee e degli esiti dello scrutinio delle stesse da parte del Presidente del seggio, previa opportuna autenticazione e autorizzazione ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 5. Indizione delle elezioni

1. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

a. il Consiglio direttivo;
b. la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri;
c. il Collegio dei Revisori.

2. L'assemblea deve essere convocata a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.

3. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, nonché del Collegio dei revisori può essere svolta con modalità telematica o mista. Ciascun Ordine, nel caso in cui stabilisca, con propria deliberazione, che le votazioni si svolgano con modalità telematica, dovrà utilizzare una piattaforma che risponda ai requisiti minimi indicati nell'articolo 3 e nell'Allegato al presente Regolamento. La FNOMCeO valuterà la conformità della piattaforma scelta da ciascun Ordine ai predetti requisiti.

4. I termini e le modalità dell'avviso di convocazione e per la validità delle convocazioni rimangono quelli stabiliti nel Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale il 16 luglio 2020.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo e si svolgono, nel caso di voto a distanza, nel seggio digitale, oppure, nell'ipotesi di modalità mista, nelle sedi indicate nell'avviso di convocazione. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

Art. 6. Presentazione delle liste

1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo, compresi i consiglieri uscenti e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

2. Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere, appartenenti a iscritti anche diversi dai candidati, e devono essere denominate. Per il Collegio dei revisori, il numero di firme dei sottoscrittori dev'essere comunque pari al numero dell'intero organo.

3. Le firme delle singole candidature, la presentazione delle liste da parte di un rappresentante o le firme di un candidato della lista e le sottoscrizioni delle candidature e delle liste devono essere apposte mediante firma digitale e inviate tramite PEC

all'indirizzo PEC dell'Ordine e devono essere controfirmate digitalmente dal Presidente dell'Ordine o da un Consigliere delegato. In caso di modalità mista, le firme possono essere autenticate dal Presidente o da un Consigliere dell'Ordine delegato, di persona, secondo le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento FNOMCeO approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020.

4. Le singole candidature di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2 devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o, in alternativa, nel caso di svolgimento delle votazioni in modalità mista, a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

5. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.

6. La piattaforma di voto telematico deve essere dotata di adeguati strumenti tecnici per la gestione dei flussi informativi corrispondenti alle operazioni indicate nei commi precedenti.

Art. 7. Assemblea elettorale

1. L'assemblea elettorale è costituita in luogo indicato dal Presidente dell'Ordine e contemporaneamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di voto.

2. Ai fini della composizione dei seggi elettorali si tiene conto dei presenti sia *de visu* sia in modalità telematica.

Art. 8. Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto:

    a. dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

    b. dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.

3. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con soggetti candidati e coloro che abbiano sottoscritto le liste o le singole candidature.

4. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato uno o più componenti supplenti.

5. Ciascun componente il seggio elettorale, compresi i componenti supplenti, redige apposita autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. concernente l'insussistenza delle incompatibilità di cui al precedente comma 3, firmata digitalmente e acquisita tramite la piattaforma.

6. Decorse tre ore dalla costituzione dell'assemblea elettorale, qualora sia impossibile procedere alla costituzione del seggio, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine. In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l'assemblea è costituita in seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del seggio in seconda convocazione, l'assemblea è costituita in terza convocazione.

7. Il seggio è unico e si insedia fisicamente nel luogo in cui è convocata l'assemblea elettorale, sia nell'ipotesi di modalità telematica, sia in modalità mista.

8. Il seggio elettorale, una volta composto, resta immodificato anche in caso di votazioni in seconda e terza convocazione.

9. I componenti del seggio elettorale, ivi inclusi i componenti supplenti, devono essere dotati di firma digitale propria ovvero la piattaforma di voto deve consentire la firma digitale con SPID ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 9. Operazioni di voto

1. La votazione si effettua con l'ausilio della piattaforma telematica avente le caratteristiche di cui all'Allegato al presente Regolamento.

2. Spetta al Presidente del seggio elettorale di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

3. Il Presidente del seggio elettorale ha la responsabilità della identificazione degli elettori che votano in presenza. La identificazione degli elettori che votano in modalità telematica è garantita attraverso gli accorgimenti tecnici di cui all'art. 5 del predetto Allegato.

4. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

5. Il Presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede attraverso la piattaforma di voto telematico alla chiusura dell'urna digitale e dispone la formazione di un pacchetto informativo contenente l'urna stessa e i documenti informatici rappresentanti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo.

6. Del pacchetto di cui al comma precedente viene disposta immediatamente la conservazione secondo le modalità descritte all'art. 12 dell'Allegato, previa apposizione di una marca temporale e delle firme digitali del Presidente e di tutti i componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore presente che voglia sottoscrivere.

7. Nell'ipotesi di modalità mista, il Presidente procede alla chiusura dell'urna contenente le schede cartacee secondo le modalità di cui al Regolamento FNOMCeO approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020.

8. Espletate le operazioni di cui ai commi 5, 6 e 7, il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo ed è responsabile della conservazione digitale dei voti.

9. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio ricostituisce il seggio e, constatato che non vi siano state violazioni dell'urna digitale mediante la verifica delle firme digitali precedentemente apposte né, nell'ipotesi di modalità mista, dell'urna contenente le schede cartacee, dichiara riaperta la votazione.

10. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale attraverso moduli elettronici resi disponibili dalla piattaforma di voto telematico. Il verbale viene firmato digitalmente dal Presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio.

11. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e dispone la conservazione dell'urna digitale e dei documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto analogamente a quanto

prescritto nei commi 5 e 6. Successivamente, il Presidente procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Art. 10. Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare, con l'ausilio della piattaforma di voto telematico, il numero complessivo dei votanti, ivi inclusi i votanti in modalità mista, al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne che saranno conservate digitalmente, secondo le modalità indicate all'art. 12 dell'Allegato al presente Regolamento, per 180 giorni.

2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede ad eseguire le seguenti operazioni:

    a. nell'ipotesi di modalità mista, per la parte di votazione effettuata tramite schede cartacee, conteggio delle schede depositate nell'urna e registrazione del totale sulla piattaforma di voto telematico in corrispondenza della relativa urna digitale;

    b. nell'ipotesi di cui alla lettera a), in caso di più urne, si procede di volta in volta all'apertura di ciascuna urna mantenendo sigillate tutte le altre;

    c. riscontro del numero dei voti conferiti in modalità telematica ed elettronica.

3. Riscontrata attraverso la piattaforma di voto telematico la corrispondenza complessiva dei voti col numero di votanti, il Presidente del seggio procede allo scrutinio di un'urna digitale alla volta e successivamente della corrispondente urna contenente le schede cartacee, se presente.

4. Nell'ipotesi di modalità mista, per la parte di votazione effettuata tramite schede cartacee e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento FNOMCeO approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020.

Art. 11. Proclamazione dei risultati

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio, previa verifica dell'eleggibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento FNOMCeO

approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020 proclama immediatamente i risultati attraverso la piattaforma di voto telematico utilizzata dall'Ordine per la votazione.

2. In caso di parità di voti, viene nominato il più giovane in relazione alla data più recente di deliberazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine. In caso di parità di tale data, si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

3. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni ed eventuali schede nulle o contestate sono conservate per quattro anni secondo le modalità tecniche prescritte dall'art. 12 dell'Allegato al presente Regolamento.

Art. 12. Nomina delle cariche istituzionali

1. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta proclamazione, il Consiglio direttivo e la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri si riuniscono su convocazione, inviata tramite PEC dal consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

2. Nel caso di svolgimento delle votazioni con modalità telematica, la riunione per la nomina delle cariche istituzionali e la votazione a scrutinio segreto si svolge attraverso la piattaforma utilizzata dall'Ordine per la votazione con modalità che garantiscano la segretezza del voto.

3. In caso di parità di voti, viene nominato il più giovane in relazione alla data più recente di deliberazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine. In caso di parità di tale data, si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

4. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo, alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e al Collegio dei Revisori, ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 13. Rinnovo degli Organi della Federazione nazionale

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi della Federazione nazionale. I riferimenti al Consiglio direttivo, alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e al Collegio dei revisori degli Ordini sono da intendersi, relativamente alla Federazione, rispettivamente al

Comitato Centrale, alla Commissione nazionale per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e al Collegio nazionale dei revisori.

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene deliberato dal Comitato Centrale della FNOMCeO, approvato dal Consiglio Nazionale e trasmesso al Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 15. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento FNOMCeO approvato dal Consiglio Nazionale in data 16 luglio 2020.

Allegato al Regolamento

Capitolato tecnico per la selezione del fornitore della piattaforma per il voto telematico

Art. 1. Documento di valutazione dei rischi

1. Qualsiasi deroga da parte dell'Ordine rispetto ai requisiti e alle prescrizioni tecniche di cui al presente Allegato, ancorché motivata da considerazioni di carattere organizzativo o relative alla gestione degli asset informativi, comporta l'obbligo in capo all'Ordine stesso di redigere preliminarmente un documento di valutazione dei rischi che dovrà contenere in forma dettagliata, oltre alle predette motivazioni, le tipologie di rischio identificate e, per ciascuna tipologia, un'analisi, una stima della probabilità di occorrenza e le misure di controllo.

2. Il documento di cui al comma precedente deve essere redatto e mantenuto aggiornato in conformità con i principi della norma tecnica UNI ISO 31000.

Art. 2. Approvvigionamento della piattaforma di voto telematico

1. L'acquisizione della soluzione software o del servizio in cloud deve avvenire nel rispetto dei principi individuati dagli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale, relativamente a criteri di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica. Verrà privilegiata l'acquisizione di una soluzione che consenta di sfruttare i vantaggi dell'economia di scala (software-as-a-service ovvero

software open source), ferma restando in capo all'Ordine la facoltà di non rendere pubblico il codice sorgente in considerazione delle motivate esigenze di cui all'art. 69 comma 1 ultimo inciso.

2. Nel caso in cui la soluzione software acquisita sia dotata di licenza open source, è comunque facoltà dell'Ordine di pubblicare, modificare e procedere alla manutenzione della stessa secondo il disposto delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate con determinazione dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 115/2019 del 9 maggio 2019.

3. Indipendentemente dal tipo di licenza adottata, il fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Ordine il codice sorgente della soluzione software nella sua integralità ai fini di ispezione ed auditing di sicurezza, nonché consentire in ogni momento, attraverso tecniche di compilazione deterministica (c.d. "deterministic compilation" o "reproducible build") e firmando digitalmente i file eseguibili, che il software eseguito all'interno della piattaforma in produzione (on premise ovvero in cloud) corrisponda esattamente al codice sorgente.

4. Nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, gli Ordini possono procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari per l'espletamento delle operazioni di voto elettronico e telematico ricorrendo a una centrale di committenza ovvero a soggetti aggregatori qualificati, ovvero in forma consorziata.

5. In caso di acquisizione di soluzioni software in cloud, il fornitore dovrà essere in possesso di qualificazione ai sensi delle Circolari dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018.

6. Ai fini dell'acquisizione di soluzioni software si promuove l'impiego di procurement di soluzioni innovative ai sensi degli artt. 62 (procedura competitiva con negoziazione), 63 (procedura negoziata senza pubblicazione del bando), 64 (dialogo competitivo), 65 (partenariato per l'innovazione).

7. È fatto obbligo agli Ordini di inoltrare alla FNOMCeO gli esiti delle procedure di procurement.

8. La verifica della piena conformità al contesto normativo della soluzione acquisita rimane in capo all'Ordine in virtù della responsabilità derivante dall'esercizio dei margini di discrezionalità ad esso riconosciuti dalla legge e nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di efficienza dell'amministrazione.

Art. 3. Documentazione

1. La soluzione acquisita deve essere provvista di documentazione a corredo, adeguatamente dettagliata e aggiornata, resa in formato documentale aperto e contenente almeno le seguenti parti:

    a. una descrizione di carattere generale della soluzione in forma di sommario esecutivo redatta in linguaggio non tecnico;

    b. una discussione tecnica della soluzione corredata di discussione delle scelte progettuali e implementative;

    c. una descrizione formale e machine-readable dell'architettura della piattaforma, preferibilmente resa in conformità a framework universalmente diffusi (TOGAF ovvero EIRA);

    d. un elenco delle certificazioni eventualmente in possesso della soluzione;

    e. una descrizione delle modalità di esportazione dei dati;

    f. una o più policy di sicurezza applicativa, di identity management, di gestione dei log;

    g. una attestazione sulla adeguata disponibilità di incident report, di statistiche e di strumenti di monitoraggio;

    h. una griglia di compatibilità con hardware, sistemi operativi, database, altri software applicativi, browser, dispositivi od altri asset digitali rilevanti per le operazioni di voto telematico.

2. Nell'ipotesi di soluzione on premise, la documentazione di cui al comma precedente deve essere integrata da:

    a. una descrizione dell'ambiente di produzione, di eventuali ambienti di test o di collaudo e dei corrispondenti requisiti;

    b. una stima del costo totale di possesso (c.d. TCO) corrispondente al livello di servizio richiesto, inclusi i costi di formazione del personale;

    c. motivate ragioni della deroga al principio Cloud First di cui al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022.

3. Nell'ipotesi di soluzione in cloud, la documentazione di cui al comma precedente deve essere integrata dall'indicazione di tutti i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla procedura di qualificazione di servizi per il Cloud della PA di cui all'art. 2, comma 5 del presente Allegato, che il fornitore si impegni a porre in essere per garantire il livello di servizio richiesto.

4. Il fornitore deve inoltre produrre per quanto di rilevanza ai fini del presente Regolamento:

    a. un organigramma della propria struttura organizzativa;

    b. una descrizione delle policy di data governance;

    c. una attestazione delle certificazioni possedute, tra le quali è da considerarsi obbligatoria la UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti o altra certificazione equivalente in materia di gestione della qualità.

Art. 4. Codice sorgente

1. Il codice sorgente della soluzione acquisita deve presentare elevate caratteristiche di qualità, robustezza e scalabilità by design, delle quali dovrà essere specificata la misurabilità sulla base di metriche e indicatori concordati.

2. Dovrà essere possibile in qualsiasi momento da parte dell'Ordine o di terzi da questo delegati la verifica della correttezza formale del codice e la rispondenza ai requisiti di qualità attraverso l'applicazione di schemi di valutazione emanati da organismi internazionali di standardizzazione, tra i quali lo ISO/IEC 25010:2011, nonché di tecniche di analisi statica e dinamica.

Art. 5. Autenticazione e autorizzazione

1. Tutti gli accessi alla soluzione software individuata, ivi compresi quelli dotati di privilegi amministrativi, dovranno avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità Elettronica, ai sensi dell'art. 64 Codice dell'Amministrazione Digitale nonché dell'art. 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. In caso di autenticazione con SPID, è richiesto un livello di sicurezza pari almeno a due per gli accessi ordinari e pari a tre per gli accessi dotati di privilegi amministrativi. Nell'ipotesi in cui l'utente dotato di privilegi amministrativi non sia in possesso di SPID di livello tre è consentito l'uso di un livello di sicurezza pari a due purché integrato con l'uso di un dispositivo fisico di autenticazione erogato dal fornitore della piattaforma di voto.

Art. 6. Firma digitale con SPID

1. Si raccomanda che la piattaforma di voto supporti la sottoscrizione elettronica dei documenti ai sensi delle Regole Tecniche ex art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Art. 7. Interoperabilità e cooperazione applicativa

1. La piattaforma di voto telematico deve garantire il rispetto dei principi di interoperabilità individuati con la Circolare n. 1 del 9 settembre 2020 dall'Agenzia per l'Italia digitale (c.d. modello di interoperabilità).

2. Ai fini di una gestione ottimale delle anagrafiche, la piattaforma di voto telematico deve essere dotata di integrazione machine-to-machine con il sistema informativo preposto alla gestione dell'Albo dell'Ordine, assicurando tempi di aggiornamento adeguati al buon andamento delle procedure di voto.

3. La piattaforma di voto telematico può essere integrata, laddove l'Ordine lo ritenga opportuno e laddove si ravvisino adeguate caratteristiche di rappresentatività, efficienza e sicurezza, con il punto unico di accesso telematico (c.d. "app IO") attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 64-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Art. 8. Sicurezza cibernetica

1. In considerazione dell'estrema sensibilità delle procedure di voto telematico sotto il profilo del governo degli Ordini e della FNOMCeO, è necessario porre in essere tutte le misure di carattere organizzativo e tecnico necessarie per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni nel rispetto delle garanzie procedimentali, della normativa in materia di sicurezza cibernetica e di protezione dei dati personali, degli standard internazionali e nazionali (ivi incluso lo standard ISO/IEC 27001) e delle buone pratiche riconosciute dagli organismi comunitari (ENISA) e nazionali (ivi inclusi CISR, DIS, CERT-PA, CSIRT) competenti e dal Ministero della Salute nell'esercizio delle sue funzioni di autorità competente NIS ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

2. Limitatamente alle procedure di voto telematico, e fatta salva ogni disposizione di legge in materia, sono in capo agli Ordini gli stessi obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti che sono prescritti per gli Operatori di servizi essenziali ai sensi della

Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, e in conformità con le relative Linee Guida.

Art. 9. Protezione dei dati personali

1. Ricorrendo le fattispecie previste dall'art. 35 e dai Considerando 75, 84 e 89 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali necessario per le finalità connesse con le operazioni di voto elettronico e telematico è subordinato ad una valutazione dell'impatto (DPIA) del trattamento stesso sulla protezione dei dati personali.

2. L'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento deve essere redatta in conformità con i principi del legal design.

Art. 10. Tecnologie basate su registri distribuiti

1. Si intendono per tecnologie basate su registri distribuiti e per smart contract rispettivamente le tecnologie e i protocolli informatici e i programmi per elaboratore definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge del 11 febbraio 2019, n. 12.

2. L'adozione di tecnologie basate su registri distribuiti e di smart contract dovrà tener conto dell'individuazione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale degli standard tecnici che le stesse devono possedere affinché vengano prodotti gli effetti di identità certa e di validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

3. In nessun caso l'adozione di tecnologie basate su registri distribuiti e su smart contract può derogare ai requisiti generali per le operazioni di voto telematico ed elettronico.

Art. 11. Accessibilità

1. Tutte le interfacce utente della piattaforma di voto telematico ed elettronico devono conformarsi ai principi generali e alle prescrizioni tecniche della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici", nonché alle Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale e in vigore dal 10 gennaio 2020.

2. È fatto obbligo all'Ordine di redigere e pubblicare una Dichiarazione di accessibilità nel rispetto del modello stabilito dalla Direttiva UE 2016/2102 (Allegato 1 delle predette

Linee Guida) utilizzando il formulario a ciò predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale e disponibile all'indirizzo https://form.agid.gov.it/.

Art. 12. Conservazione

1. Tutti i documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto telematico ed elettronico, ivi inclusi il codice sorgente e i file eseguibili del software, i documenti di valutazione dei rischi, i log dei sistemi informatici, i verbali del seggio elettorale, gli esiti dello scrutinio, formano un pacchetto informativo di cui è fatto obbligo agli Ordini di procedere alla conservazione ai sensi degli art. 43 e 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

2. La piattaforma di voto si integra con il servizio di conservazione dell'Ordine ovvero fornisce autonomamente un proprio servizio di conservazione purché conforme alle politiche e ai requisiti di carattere generale del servizio di conservazione dell'Ordine stesso. Le disposizioni del manuale di conservazione dell'Ordine, ove presente, si applicano sempre nella parte in cui esse non siano meno restrittive di quanto previsto nel presente Regolamento.

3. Quale ulteriore misura di tutela della trasparenza e dell'integrità informativa, la piattaforma di voto può, con modalità e cadenza opportunamente definite, registrare le impronte digitali dei pacchetti informativi (c.d. "notarizzazione") di cui al comma 1 tramite tecnologie basate su registri distribuiti, con le limitazioni di cui all'art. 10 del presente Allegato.